



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 46

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

OGGETTO: legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità): determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai componenti della commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo.

Il giorno 09 maggio 2024

ad ore 09:37

si è riunito a Trento presso il Palazzo della Regione Trentino Alto-Adige

**L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

Presenti:	il Presidente	Claudio Soini
	la Vicepresidente	Mariachiara Franzoia
	i segretari questori	Paola Demagri
		Christian Girardi
		Roberto Stanchina

Interviene il segretario generale Giuseppe Sartori che redige il verbale di deliberazione.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

vista la legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità);

visto l'articolo 13 della citata legge provinciale n. 13 del 2012 che istituisce la commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo quale organo consultivo del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale in materia di pari opportunità fra donna e uomo, incardinata presso il Consiglio provinciale e nominata dal Presidente del Consiglio entro centocinquanta giorni dalla data della prima seduta del Consiglio;

visto l'articolo 14, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge provinciale sulle pari opportunità che stabilisce che la commissione è nominata per la durata della legislatura ed è composta da:

- lett. b): sei componenti designate/i dalle associazioni aventi sede nella provincia di Trento, che hanno come fine statutario la promozione delle pari opportunità di genere e che hanno maturato comprovata esperienza almeno triennale in questo ambito;
- lett. c): una/un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori;
- lett. d): una/un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro;
- lett. e): due esperte/i individuate dal Consiglio provinciale in ambito accademico e che vantino specifiche pubblicazioni in materia di pari opportunità tra donna e uomo;

visto l'articolo 14, comma 5, della citata legge provinciale che prevede che la presidente è eletta dalla commissione fra i suoi componenti;

visto l'articolo 14, comma 6, della citata legge provinciale che dispone:

- che ai componenti della commissione previsti dal comma 1, lettera b), spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4

(compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento);

- che ai componenti della commissione previsti dal comma 1, lettere c) e d), spettano i rimborsi delle spese stabiliti dalla legge provinciale n. 4/1958;
- che agli esperti previsti dal comma 1, lettera e), spetta, in relazione all'attività svolta, un compenso determinato all'atto di nomina entro il limite massimo previsto per gli esperti individuati dall'articolo 50, comma 1, lettera b), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (comitato legislativo provinciale);

visto, in relazione ai componenti indicati al comma 1, lett. b), che l'articolo 1 della legge provinciale n. 4/1958 e successive modificazioni prevede che ai componenti delle commissioni istituite presso la Provincia venga corrisposto un gettone individuale di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni nella misura di euro 18,00, ridotto ad euro 9,00 nel caso di componenti appartenenti ad amministrazioni pubbliche, mentre non spetta al personale dipendente della Provincia e dei suoi enti strumentali. Per riunione si intende la seduta plenaria formalmente convocata escludendo in ogni caso le riunioni dei gruppi di lavoro;

visto che l'articolo 2 della citata legge provinciale n. 4/1958 prevede inoltre che ai componenti delle commissioni a cui spetta il gettone individuale di presenza (componenti di cui al comma 1, lett. b)), può essere concesso un assegno compensativo per il lavoro preparatorio o di studio da svolgere al di fuori delle riunioni ufficiali nell'entità determinata dalla Giunta provinciale, in misura comunque non superiore all'importo derivante dal rapporto ad anno del compenso massimo mensile di 750,00 euro;

visto che la Giunta provinciale con deliberazione n. 3559 di data 21 dicembre 2001 e con circolare del Presidente della Provincia prot. n. 158 del 24 gennaio 2006 applicativa delle disposizioni dell'articolo 9 della legge provinciale 20/2005 (riduzione degli assegni compensativi a decorrere dal 1 gennaio 2006 del 10%), ha quantificato l'importo massimo individuale dell'assegno

compensativo da riconoscere ai componenti delle commissioni, tra cui quella in esame, in mensili lordi euro 675,00 e in annui lordi euro 8.100,00;

ritenuto di fissare l'importo massimo mensile e annuo individuale dell'assegno compensativo nella misura applicata dalla Provincia come sopra indicata, confermando pertanto la precedente quantificazione, considerato l'impegno e la disponibilità richiesti ai componenti per lo svolgimento del lavoro preparatorio alle sedute, dell'attività di studio da svolgere al di fuori delle riunioni ufficiali e per la partecipazione ai gruppi di lavoro, tenuto conto della qualità e dell'onerosità di tale lavoro e del tempo necessario per l'effettuazione dello stesso;

considerato, in relazione alla nomina della commissione provinciale pari opportunità per la XVII legislatura, che è necessario determinare l'importo complessivo della spesa annuale prevista per gli assegni compensativi di tutti i componenti della commissione pari opportunità per lo svolgimento del lavoro preparatorio alle sedute, dell'attività di studio da svolgere al di fuori delle riunioni ufficiali e per la partecipazione ai gruppi di lavoro, indicando la quantità complessiva delle prestazioni da effettuare e i relativi compensi unitari (orari) ai fini della relativa quantificazione della spesa;

ritenuto congruo quantificare in un massimo di 750 ore annue il tempo complessivo necessario per i componenti della commissione aventi diritto per lo svolgimento del lavoro preparatorio alle sedute, dell'attività di studio da svolgere al di fuori delle riunioni ufficiali e per la partecipazione ai gruppi di lavoro, confermando pertanto la precedente quantificazione;

ritenuto che la particolare qualificazione delle prestazioni giustifica la quantificazione di un compenso orario lordo di euro 20,00, confermando pertanto l'importo riconosciuto fino ad oggi dal Consiglio provinciale; viene determinato in tal modo un budget complessivo annuo di euro 15.000,00 in relazione alla nomina della commissione provinciale pari opportunità per la XVII legislatura, da rapportare al periodo di svolgimento dell'incarico;

stabilito che sarà in capo alla presidente della commissione per le pari opportunità la responsabilità di ripartire il monte ore complessivo a disposizione

della commissione tra i componenti aventi diritto (ivi compresa la stessa presidente) in rapporto alle diverse attività da ciascuno svolte per il lavoro preparatorio alle sedute o di studio o per partecipare a gruppi di lavoro, e la successiva verifica e certificazione del corretto svolgimento dell'attività da parte dei singoli componenti, anche in rapporto alla quantità di ore impiegate;

considerato che il pagamento dell'assegno compensativo avverrà, con periodicità non inferiore al trimestre, in seguito alla presentazione di relazioni del lavoro preparatorio o di studio dei singoli componenti e della relativa attestazione di regolarità delle prestazioni da parte della presidente della commissione;

visto, in relazione agli esperti di cui all'articolo 14, comma 1, lett. e) della legge provinciale n. 13/2012, il comma 6 del medesimo articolo che dispone che ai medesimi spetta, in relazione all'attività svolta, un compenso determinato entro il limite massimo previsto per gli esperti individuati dall'articolo 50, comma 1, lettera b) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (comitato legislativo provinciale);

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 141 del 3 febbraio 2006 con la quale viene stabilito in euro 1.952,21 lordi il compenso mensile da corrispondere a ciascun componente del comitato legislativo nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 50 della legge provinciale n. 12/1983 e dato atto che tale importo è stato confermato con successivi provvedimenti provinciali, da ultimo con determinazione n. 1 del 19 marzo 2019;

ritenuto di determinare per i due esperti della commissione per le pari opportunità nominati per la XVII legislatura, un compenso mensile lordo di euro 300,00 da corrispondere per i soli mesi in cui gli esperti hanno effettivamente prestato la loro attività in modo collegiale o individuale. Per effettiva attività si intende la partecipazione ad almeno una seduta ufficiale della commissione (seduta plenaria formalmente convocata) o la produzione di uno studio, parere o relazione o lo svolgimento di iniziative, purché documentate e certificate dalla presidente della commissione. Qualora un esperto rivesta anche la carica di presidente della commissione il compenso mensile lordo viene determinato in

euro 675,00. Vengono pertanto confermate le precedenti quantificazioni. La liquidazione di tali compensi sarà effettuata semestralmente;

visto l'articolo 1 della legge provinciale n. 4/1958 e successive modificazioni il quale stabilisce che ai membri delle commissioni spetti anche il rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento nella misura effettivamente sostenuta e documentata per i viaggi effettuati per l'espletamento delle loro funzioni, nonché l'indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo del proprio automezzo, nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali; la disciplina di riferimento è quella dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali. Fra tali funzioni rientrano anche quelle per la partecipazione alle sedute plenarie/riunioni ufficiali. Sono esclusi i rimborsi delle spese di viaggio per riunioni quali gruppi di lavoro. Ai membri delle commissioni vengono rimborsate le spese per i pasti eventualmente consumati in occasione delle riunioni della commissione formalmente convocate, secondo la disciplina provinciale prevista per le medesime;

visto che ai componenti e agli esperti della commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della legge provinciale sulle pari opportunità n. 13 del 2012 spetta, per i viaggi compiuti nell'espletamento delle loro funzioni, il rimborso delle spese secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 4/1958 e come sopra specificato. Si dà atto che ai componenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale sulle pari opportunità n. 13 del 2012 (rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali) spettano unicamente i compensi relativi ai rimborsi delle spese per i viaggi compiuti nell'espletamento delle loro funzioni come sopra specificato. Tale disposizione è stata introdotta con l'articolo 30 della legge provinciale n. 18/2017, come modificato con l'articolo 30 della legge provinciale n. 15/2018, che ha apportato modifiche all'articolo 14 della legge provinciale sulle pari opportunità n. 13/2012, prevedendo il riconoscimento del rimborso delle spese anche ai componenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) e d) di quest'ultima legge;

considerato che le missioni devono essere autorizzate in via preventiva da parte della presidente della commissione;

visto l'articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) il quale prevede che nei confronti del personale collocato in quiescenza è previsto il conferimento di incarichi a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese previste nell'atto di incarico;

visto il bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2024 - 2026 del Consiglio provinciale di Trento;

ad unanimità di voti legalmente espressi;

### **delibera**

1. di stabilire in euro 18,00 lordi l'importo del gettone individuale di presenza spettante ai componenti della commissione per le pari opportunità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, per la partecipazione ad ogni seduta della commissione per le pari opportunità formalmente convocata, con esclusione delle riunioni dei gruppi di lavoro. Il gettone di presenza è ridotto ad euro 9,00 nel caso di componenti appartenenti ad amministrazioni pubbliche e non spetta ai componenti che siano dipendenti della Provincia e dei suoi enti strumentali;
2. di stabilire che ai componenti della commissione per le pari opportunità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge provinciale n. 13/2012 a cui spetta il gettone individuale di presenza può essere concesso un assegno compensativo per il lavoro preparatorio o di studio da svolgere al di fuori delle riunioni ufficiali in misura individuale non superiore ad euro 675,00 mensili lordi e ad euro 8.100,00 annui lordi;
3. di quantificare in euro 15.000,00 l'importo annuale del budget complessivo a disposizione della commissione per assegni compensativi da ripartire tra i componenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) della della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 nominati per la XVII legislatura; tale budget è commisurato a un massimo di 750 ore annue di tempo

complessivo necessario per lo svolgimento del lavoro preparatorio, di studio e per gruppi di lavoro nei confronti dei componenti aventi diritto e a un compenso orario lordo di euro 20,00; si dà atto che viene pertanto confermata la precedente quantificazione. La presidente della commissione provvede al riparto del monte ore complessivo tra i componenti aventi diritto (ivi compresa la stessa presidente) in rapporto alle diverse attività da ciascuno svolte per il lavoro preparatorio alle sedute o di studio o per partecipare ai gruppi di lavoro e verifica e certifica il corretto svolgimento dell'attività svolta da parte dei singoli componenti anche in rapporto alla quantità di ore impiegate. Il pagamento dell'assegno compensativo avverrà, con periodicità non inferiore al trimestre, in seguito alla presentazione di relazioni del lavoro preparatorio o di studio dei singoli componenti e della relativa attestazione di regolarità delle prestazioni da parte della presidente della commissione;

4. di stabilire in euro 300,00 un compenso mensile lordo da corrispondere ai due esperti della commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 nominati per la XVII legislatura, dando atto che lo stesso compenso viene corrisposto per i soli mesi in cui gli esperti hanno effettivamente prestato la loro attività in modo collegiale o individuale secondo quanto indicato in premessa. Qualora un esperto rivesta anche la carica di presidente della commissione il compenso mensile lordo è determinato in euro 675,00. Si dà atto che vengono confermate le precedenti quantificazioni. La liquidazione di tali compensi sarà effettuata semestralmente;
5. di stabilire che il budget complessivo e la misura individuale dell'assegno compensativo, nonché il compenso per gli esperti, sono determinati in misura proporzionale ai mesi di effettiva costituzione della commissione e dello svolgimento effettivo delle funzioni e delle attività previste;
6. di stabilire che ai componenti e agli esperti della commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, spetta, per i viaggi compiuti per l'espletamento delle

loro funzioni, il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 4/1958 e in particolare: rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento nella misura effettivamente sostenuta e documentata per i viaggi effettuati per l'espletamento delle loro funzioni, nonché l'indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo del proprio automezzo, nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali dell'area non dirigenziale. Fra tali funzioni rientrano anche quelle per la partecipazione alle sedute plenarie/riunioni ufficiali della commissione. Sono esclusi i rimborsi delle spese di viaggio per riunioni quali gruppi di lavoro. Spetta inoltre il rimborso delle spese per i pasti eventualmente consumati in occasione delle riunioni della commissione formalmente convocate, secondo la disciplina provinciale prevista per le medesime. Le missioni devono essere autorizzate in via preventiva da parte della presidente della commissione;

7. di dare atto che oltre agli importi di cui ai precedenti punti saranno dovuti gli oneri e le imposte previsti per legge (quali IVA e contributo integrativo);
8. di dare atto che al personale collocato in quiescenza è previsto il conferimento di incarichi a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese previste nell'atto di incarico, ai sensi dell'articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);
9. di dare atto che la presente deliberazione trova applicazione con riferimento alla nomina della nuova commissione provinciale pari opportunità per la XVII legislatura e sostituisce il precedente provvedimento rep. n. 182/2022;
10. di imputare la spesa per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 sul capitolo 10260 del bilancio di previsione 2024-2026 e corrispondente capitolo degli esercizi futuri.

Adunanza chiusa ad ore 10:10.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il verbalizzante

Claudio Soini

Giuseppe Sartori

Documento firmato digitalmente: se trasmesso in forma cartacea costituisce copia dell'originale, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle linee guida AGID (artt. 3 bis e 71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).